



# COMUNE DI MONTALTO DI CASTRO

Provincia di Viterbo

## ORDINANZA

**Numero 23 del 11-07-2020**

**OGGETTO:** DISCIPLINA ORARI ED EMISSIONI SONORE ATTIVITA' ECONOMICHE DEL TERRITORIO NEL PERIODO DI EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

### IL VICE SINDACO

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 25 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 21 del 27 gennaio 2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 30 gennaio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 26 del 1° febbraio 2020;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTA l'ordinanza del Ministro della salute del 21 febbraio 2020, pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale, n. 44 del 22 febbraio 2020;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2020, n. 45, che, tra l'altro, dispone che le autorità competenti hanno facoltà di adottare ulteriori misure di contenimento al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 febbraio 2020, 1° marzo, 4 marzo, 8 marzo, 9 marzo, 11 marzo del 22 marzo 2020, del 1° aprile e del 10 aprile 2020, recanti le misure urgenti per il contenimento del contagio, nonché le ulteriori misure dettate per lo svolgimento in sicurezza delle attività produttive industriali e commerciali per le quali non è stata disposta la sospensione nell'arco temporale comunemente definito di *lockdown*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020, recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 27 aprile 2020, laddove si disciplina l'avvio della fase di transizione successiva al cosiddetto *lockdown*;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio n. Z00037 del 30 aprile 2020, recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 16 maggio 2020, n. Z00041 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di attività economiche, produttive e sociali a decorrere dal 18 maggio 2020. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

VISTO il decreto legge del 16 maggio 2020, n. 33, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», che all'art.1, comma 1 stabilisce: «A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della libertà di circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica.»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020 recante «Disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni, in data 15 maggio 2020, ha predisposto le *Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive* dal 18 maggio 2020, e trasmesso il medesimo documento al Governo allo scopo di uniformare sull'intero territorio nazionale il contenuto delle misure atte a prevenire o ridurre il rischio di contagio ai sensi del citato art. 1, comma 13, del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33;

VISTO il citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 17 maggio 2020, che stabilisce disposizioni valide fino al 14 giugno 2020, reca nell'allegato 17 le citate *Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020*;

CONSIDERATO che la Conferenza delle Regioni ha proseguito nella predisposizione di *Linee guida* per ulteriori tipologie di attività economiche e sociali;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 19 maggio 2020, n. Z00042 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

VISTA l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio del 27 maggio 2020, n. Z00043 recante «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Riavvio di ulteriori attività economiche, produttive e sociali. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica»;

TENUTO CONTO che il progressivo ripristino di attività economiche e sociali comporta l'aumento del rischio di contagio conseguente all'aumento della presenza e movimentazione di persone;

VISTA, ora, l'Ordinanza del Presidente della Regione Lazio 29 maggio 2020, n. Z00044 «Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019 – Integrazione interventi in materia di trasporto pubblico locale. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 in materia di igiene e sanità pubblica», che dispone, tra l'altro:

- Al comma 2., la cessazione dal 3 giugno 2020 della limitazione alle ore 23.30 relativa alla chiusura delle attività commerciali indicando agli operatori economici, allo scopo di assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, di conformarsi alla disciplina delle fasce orarie di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco;

RICHIAMATA le funzioni di coordinamento e controllo del territorio attribuite al Prefetto dai dispositivi sopra richiamati;

PRESO ATTO della nota Prot. 13652 del 02.06.2020 pervenuta dalla Prefettura di Viterbo avente ad oggetto «Emergenza Covid – 19. Programmazione orari di attività commerciali», con la quale il Prefetto ha inviato a tutti i Comuni della Provincia gli esiti degli incontri tenutisi con i Sindaci del territorio sul tema, e comunicato l'individuazione di un arco temporale degli orari di apertura delle attività economiche nel periodo estivo che va dalle ore 5.00 alle ore 02.00;

DATO ATTO che con la medesima nota è stata raccomandata ai Sindaci una programmazione e l'applicazione di orari omogenei sui singoli territori comunali;

CONSIDERATO che il Comune di Montalto di Castro è ricompreso nell'elenco dei comuni a prevalente economia turistica e che nel territorio comunale è presente un cospicuo numero di pubblici esercizi e locali d'intrattenimento presso cui vengono organizzate numerose manifestazioni musicali, culturali, ricreative che attraggono un rilevante concentramento di frequentatori, soprattutto in occasione di spettacoli programmati;

RICHIAMATA la precedente Ordinanza Sindacale n. 11 del 26/03/2013 "Disciplina Emissioni Sonore" ;

RICHIAMATI integralmente, altresì:

- la Deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 24.03.2008 relativa alla classificazione acustica del Comune di Montalto di Castro, così come successivamente adeguata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 65 del 30/11/2009 a seguito dell'adozione della variante generale al PRG vigente;
- il Regolamento Comunale per le immissioni rumorose approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 14.06.2008 ss.mm.ii.,

che regolano il controllo dell'inquinamento acustico proveniente dal traffico veicolare, dall'uso di macchine ed attrezzature, strumentazioni ed altro che emanino suoni o rumori udibili dalle pubbliche strade e che per la loro intensità siano tali da arrecare disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone;

RITENUTO opportuno disciplinare, dato lo stato di emergenza Covid-19 ancora in atto - l'orario nel quale è consentita la diffusione di musica nei Pubblici Esercizi, Discoteche (ove consentite), Stabilimenti Balneari che organizzino spettacoli o intrattenimenti pubblici, Circoli Privati, Sale giochi, Manifestazioni Temporanee all'aperto, Attrazioni Spettacoli Viaggianti, Circhi, Teatri e strutture similari, manifestazioni musicali, culturali e ricreative, affinché sia ammesso il libero esercizio di tale attività ed al contempo tutelare la salute pubblica e l'ambiente;

CONFIDANDO nella collaborazione attiva dei titolari delle imprese, dei lavoratori e dell'utenza tutta, tenuta a mettere in atto comportamenti virtuosi per il contrasto alla diffusione dell'epidemia;

VISTI gli artt. 50 e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241 e smi.

### **ORDINA**

Per i motivi espressi in narrativa, di disporre, con effetto dalla data di pubblicazione del presente provvedimento e fino al termine dell'emergenza epidemiologica prevista per il 31/07/2020 o fino a nuovo provvedimento:

1. Gli orari di apertura delle attività economiche dell'intero territorio comunale sono fissati nell'arco temporale che va dalle ore 05:00 alle ore 2:00;
2. Le attività di somministrazione di cui all'art. 74 comma 1 lettera a) della L.R. 22 del 6 novembre 2020 e per i pubblici esercizi quali attività artigianali di prodotti alimentari (a titolo esemplificativo e non esaustivo pizzerie, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie ecc.), per le quali è stabilito l'orario di chiusura al pubblico entro le ore 02.00, dalle ore 24.00 non potranno produrre emissioni sonore e rumori molesti di alcun genere ed in ogni caso dovranno essere rispettati i livelli delle emissioni acustiche stabiliti dalla normativa vigente in materia, sia all'interno che all'esterno, anche nell'eventuale dehors in concessione.
3. Ai sensi della L. n. 287 del 25 agosto 1991, art. 8, commi 3, e 5, permane l'obbligo per gli esercenti delle attività di somministrazione, di comunicare preventivamente al Comune l'orario adottato, nonché di rendere noti al pubblico sia l'orario che gli eventuali turni mediante esposizione di apposito cartello, ben visibile;
4. Che tutte le attività abbiano l'obbligo di esporre il proprio orario di apertura al pubblico, visibile anche dall'esterno dell'esercizio;

Le disposizioni del presente provvedimento riguardano tutte le attività economiche del territorio, ferma restando ogni prerogativa statale, regionale e locale di intervenire in merito, anche in relazione al mutare delle circostanze di carattere sanitario. Rimane salva la facoltà del titolare dell'attività in ordine all'apertura o meno della stessa sia nei giorni feriali che in quelli festivi.

### **RACCOMANDA**

Le attività adottano tutte le generali misure di sicurezza relative alla prevenzione e gestione dell'emergenza sanitaria da COVID-19; a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico sul luogo di lavoro e da parte della propria clientela, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per il riavvio delle attività allegato all'ordinanza del Presidente della [Regione Lazio n. Z00041 del 16/05/2020](#), n. [Z00042 del 19.5.2020](#) e n. Z00050 del 02/07/2020 e su eventuali ulteriori e successivi provvedimenti in materia, scaricabili nella sezione SUAP

del sito istituzionale dell'Ente, regolarmente aggiornata;

Per le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono i principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute:

a. nell'allegato 5) "Misure per gli esercizi Commerciali e nell'allegato 6) "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" al [DPCM del 26 aprile 2020](#), anch'esso scaricabile dalla sezione SUAP del sito istituzionale dell'Ente

b. nelle [linee guida nazionali in materia di sanificazione](#).

#### **DISPONE**

La pubblicazione della presente ordinanza all'albo on line del sito istituzionale dell'Ente e che la stessa sia trasmessa: Al Prefetto di Viterbo, Alla Stazione Carabinieri di Montalto di Castro, Alla Stazione Carabinieri di Pescia Romana, Al Comando della Polizia Locale;

#### **INFORMA**

Che contro il presente provvedimento può essere proposto: ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) LAZIO, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune, oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Montalto di Castro, 11-07-2020

**IL VICE SINDACO**  
F.TO LUCA BENNI

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'Art. 24 del D.Lgs n. 82 del 07/03/2005